

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 202 del 27/02/2017

Seduta Num. 8

Questo lunedì 27 **del mese di** febbraio

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/213 del 14/02/2017

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: VALUTAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MERITO ALLA
PROPOSTA DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO TERRITORIALE DEL
PARCO REGIONALE DEL TARO

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- la LR 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali" che istituisce il parco regionale del Taro;
- la LR 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la LR 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la LR 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" art. 18;
- la LR 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016" art. 20;
- la LR 23 dicembre 2016, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017" art. 11;
- la LR 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 "Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale";
- la LR 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- le Direttive n. 2009/147/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino, come SIC (Siti di

Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale), i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000";

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 del 28 luglio 2008 "Recepimento DM n. 184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Misure di conservazione e gestione delle ZPS, ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss. mm. e DM del 17 ottobre 2007";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della LR 7/2004";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 742 del 23 maggio 2016 "Approvazione delle Misure specifiche di conservazione e/o dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna;
- la LR del 14 aprile 2004 n. 7, denominata "Disposizioni in materia ambientale" che, agli artt. 1÷9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Parma, adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 7 luglio 2003;
- il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale Paesistico Regionale e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale.

Premesso che:

- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha proposto una variante parziale al Piano Territoriale vigente inerente le aree classificate come "Zona di pre-parco speciale frantoi";

- gli elaborati relativi alla proposta di variante sono stati approvati con atto n. 73/2016 del Comitato Esecutivo dell'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale* e con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 212/2016;
- gli elaborati relativi alla proposta di variante: documento preliminare composto dalla relazione illustrativa, dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla carta della zonizzazione; rapporto preliminare-VAS, sono consultabili sul sito della Provincia di Parma all'indirizzo WEB:

<http://www.provincia.parma.it/provincia/servizi-e-uffici/servizio-pianificazione-territoriale-trasporti/pianificazione-provinciale>
- per l'esame congiunto dei documenti sopra elencati, la Provincia di Parma ha indetto la prima Conferenza di Pianificazione per il giorno 29/11/2016 e la seconda per il giorno 19/12/2016;
- alla suddetta Conferenza sono stati invitati a partecipare, oltre alla Regione Emilia-Romagna (lettera Prot. n. 722485/2016), le Amministrazioni coinvolte o interessate all'esercizio delle funzioni di pianificazione, gli enti e le associazioni economiche e sociali, così come previsto dagli artt.14 e 27 della L.R. 20/2000;
- con Decreto n. 234 dell'28/11/2016, il Presidente della Regione ha delegato la Dott.ssa Monica Palazzini Cerquetella del *Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna*, in via permanente fino alla conclusione della Conferenza di Pianificazione, a rappresentare la Regione Emilia-Romagna nella medesima Conferenza ai fini dell'espressione delle valutazioni della Regione sul Piano territoriale.

Considerato che:

- risulta necessario comporre la posizione unitaria della Regione nell'ambito del procedimento in oggetto, acquisendo le valutazioni delle Direzioni Generali per gli aspetti di rispettiva competenza sui contenuti della proposta di variante;
- è opportuno avvalersi a tal fine del gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, disposto con deliberazione della Giunta regionale n.312 del 13/01/01.

Premesso inoltre che:

- con note n. 23953 e n. 23954 del 09/12/2016, il Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente Ing. Paolo Ferrecchi, ha convocato il suddetto gruppo di lavoro interassessorile per il giorno 20 dicembre 2016;
- che il suddetto gruppo di lavoro si è riunito inoltre in data 31/01/2017 per la prosecuzione dell'esame degli elaborati;

Viste le valutazioni tecniche espresse dal gruppo di lavoro di cui sopra, ed in particolare i contributi scritti forniti dalle Direzioni Generali: Agricoltura Caccia e Pesca; Cura del territorio e dell'Ambiente per i Servizi: "Tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici", "Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio", "Difesa del suolo, della costa e bonifica", "Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale"; conservati agli atti del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna, vengono formulate le seguenti valutazioni tecniche:

1 - VALUTAZIONI GENERALI

Si mettono in evidenza alcuni aspetti di carattere generale che sono alla base dell'istruttoria regionale.

In primis si chiarisce che l'iter di approvazione della variante segue l'art. 28 della LR n. 6/2005 "Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del parco", come confermato dall'art. 11 comma 1 della LR 25/2016.

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Occidentale propone una variante parziale al Piano Territoriale del parco inerente quattro aree classificate come "Zona di pre-parco speciale frantoi". Per queste aree il piano vigente prevede all'art. 24 la realizzazione di piani particolareggiati con il compito di definire i tempi di cessazione delle attività e le relative modalità, nonché la destinazione finale delle aree. Pertanto si tratta di aree la cui destinazione è intesa come temporanea, in attesa di dismissione. I previsti piani, in base alla documentazione presentata, non sembrano essere mai stati realizzati, salvo nel caso dell'area P4 "La Vigna". La variante prende atto della situazione esistente nelle quattro aree in termini di attività e manufatti ancora in essere, e propone:

- una delocalizzazione delle attività di frantoio per l'area P4 "La Vigna", di proprietà della ditta Bellicchi Dante, che attualmente risulta non in attività ed in via di smantellamento, in quanto la produzione è stata spostata in area esterna al perimetro del sito;
- la dismissione dell'area P3 produttiva "Via Emilia", di proprietà della ditta Pizzarotti spa, che attualmente non ospita più un impianto di frantoio (smontato e trasferito in

un altro ambito produttivo) ma funziona come piazzale di deposito;

- il proseguimento delle attività di frantoio per due aree che si trovano in destra Taro: P5 "Madregolo" di proprietà della ditta Musi Armando & figli srl e P6 "Maraffa" di proprietà della ditta CCPL Inerti spa. Per queste aree si prevede il mantenimento dell'attività in essere, anziché la loro delocalizzazione in aree esterne ai confini dell'area protetta e, a compensazione, diversi interventi di riqualificazione normati da specifici *Programmi di qualificazione ambientale e sviluppo aziendale*.

Nel confermare la prosecuzione dell'attività di lavorazione degli inerti per le aree P5 e P6, seppure a determinate condizioni, si sottintende la compatibilità di tali attività con le funzioni di tutela proprie del parco. Una delle condizioni che la variante stabilisce per il mantenimento delle attività produttive secondo i *Programmi di qualificazione ambientale e sviluppo aziendale*, è che si preveda l'individuazione di apposite aree di compensazione di analoga estensione rispetto ai terreni occupati dalle attività dei frantoi, la cui cessione a favore dell'Ente di gestione del parco sarà definita da apposita convenzione. Tuttavia, le aree oggetto di cessione a titolo di compensazione non sono individuate dalla variante, sarebbe opportuno a tal fine elencare almeno un elenco di aree idonee.

Sempre nell'ambito dei *Programmi di qualificazione ambientale e sviluppo aziendale* la variante non fornisce informazioni su tempi, modalità attuative e forme di finanziamento e non sono presenti neppure indicazioni progettuali, né valutazioni di come per tali interventi sia assicurata la coerenza o la sinergia con le azioni per la tutela e il miglioramento dell'ambito fluviale e perifluviale. I programmi devono esplicitare obiettivi e prestazioni ambientali i cui termini generali devono essere presenti nello strumento di pianificazione in esame.

Si fa presente che occorrerebbe dettagliare come gli strumenti: RUE, PP e *Programmi di qualificazione ambientale*, siano già intervenuti sulle quattro aree interessate.

Seppure le quattro aree complessivamente interessate dalla variante siano di modeste entità in termini di superficie, sarebbe opportuno calcolare un bilancio per illustrare le variazioni relative alle diverse zone di parco interessate dalla variante proposta: B, C, AC.

2 - DOCUMENTO PRELIMINARE (QC, NTA, CARTA ZONIZZAZIONE)

1. La revisione dei perimetri cartografici delle aree individuate come "Zona di pre-parco speciale frantoi" non modifica la perimetrazione delle fasce tutelate dagli artt. 12 e 13 del

PTCP (art. 17 e 18 del PTPR) e pertanto non determina variante a tali Piani. Si ricorda tuttavia che secondo l'art. 145 comma 3 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (D.Lgs. 42/2004) "...le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".

Pertanto, le norme di piano non potranno scendere a livelli di tutela inferiori a quelli previsti dal PTCP/PTPR per le zone di parco e l'area contigua. Come noto le scelte di piano dovranno essere coerenti con le analisi che saranno contenute nel Quadro Conoscitivo che verrà adottato, a seguito di indagini tematiche territoriali-ambientali aggiornate, e tradursi in disposizioni di normative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi da perseguire.

2. Al capitolo n. 2 "Finalità e obiettivi della variante parziale al Piano Territoriale del parco regionale del Taro", si ritiene necessaria un'integrazione con le motivazioni di ordine socio-economico, che hanno condotto alla scelta di non perseguire le delocalizzazioni dei frantoi, ma di cercare piuttosto il miglior inserimento ambientale degli stessi.
3. Inoltre si rileva che, relativamente al quadro pianificatorio, non si considera il Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico Padano (PGA), né il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), approvato il 3 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali. Appare invece significativo rendere conto degli effetti attesi dalle previsioni della variante, visto che alcuni corpi idrici del Taro non raggiungono ad oggi l'obiettivo di stato ecologico "buono", presentando criticità in relazione alle comunità biotiche ed agli aspetti idromorfologici.
4. Considerando la natura e gli obiettivi generali che si pone la variante, sembra verosimile che gli interventi da prevedere appartengano di fatto a "misure winwin" che ottemperano agli obiettivi, sia della Direttiva Acque 2000/60/CE, che della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE. Tali interventi possono, se in possesso delle dovute caratteristiche, essere realizzati attraverso finanziamenti statali prioritari. Si ritiene pertanto che, nella definizione di interventi di miglioramento o compensazione o quantomeno nell'individuazione specifica della loro prestazione, occorrerebbe valutare le sinergie e la coerenza con misure ed obiettivi dei Piani sopracitati.
5. In generale si ritiene che le modifiche proposte dalla variante, anche normative, debbano essere maggiormente descritte e motivate soprattutto per quanto riguarda lo stato di attività e la localizzazione dei frantoi.

Nello specifico dei singoli articoli delle normative si rileva quanto segue:

- a. art. 15 NTA proposto** - Attività Estrattive: il secondo capoverso del comma 1 si riferisce ai particolari contenuti che dovrà assumere il Piano Particolareggiato di attuazione dei PAE, ai sensi dell'articolo 8 della LR 17/91. Si sottolinea che il suddetto strumento è stato abolito con la LR 3/99, per cui si invita ad aggiornare l'intero corpo dell'articolo 15. Le particolari prescrizioni e prestazioni assegnate allo strumento in questione potranno essere inserite nelle convenzioni, che costituiscono parte integrante dell'atto autorizzatorio all'attività estrattiva o, nel caso di cave ricomprese in poli estrattivi, negli "accordi coi privati per le aree destinate alle attività estrattive", ex art. 24 della LR 7/2004, obbligatori per i poli, ma comunque sottoscrivibili al fine di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero;
- b. art. 24 NTA proposto** - Area contigua speciale (frantoi) P2: al terzo capoverso vengono inserite ex novo alcune prescrizioni relative alle attività estrattive (lettere a, b e c), che si ritiene potrebbero essere inserite nell'articolo che tratta della attività estrattiva, per una maggiore organicità della normativa. Si invita pertanto l'Ente di gestione a valutare l'accorpamento delle suddette lettere all'art. 15 specifico per le attività estrattive. Inoltre si invita l'Ente a specificare a quale piano vanno riferite le potenzialità pianificate citate alla lettera a). L'ultimo capoverso dell'articolo è dedicato alla viabilità di servizio ai frantoi; in merito alla quale si chiede di chiarirne le funzioni una volta terminate le attività di lavorazione;
- c. art. 27 bis proposto** - *Programmi di qualificazione ambientale e sviluppo aziendale:*
1. in generale si ritiene opportuno che le norme del piano svolgano pienamente i compiti loro assegnati dall'art. 25 comma 2 lettera g) della LR 06/2005 e pertanto per le aree P3 e P4 devono essere esplicitati: indirizzi, direttive, prescrizioni, anziché rimandi agli strumenti comunali;
 2. al terzo capoverso viene definito un termine perentorio di cinque anni per la validità dei suddetti programmi, trascorsi i quali devono essere rielaborati e approvati, laddove al comma 25 dell'art. 12 del PTCP della Provincia di Parma, da cui i programmi in argomento traggono fondamento normativo, viene individuato genericamente un orizzonte temporale di medio termine. Alla luce di ciò, si chiede di valutare

la congruità del termine previsto e di chiarirne le motivazioni;

3. si fa presente l'esigenza di prevedere che i Programmi di qualificazione e sviluppo aziendale devono essere coerenti con la pianificazione di bacino distrettuale;
4. la parte dell'articolo che indica lo strumento della convenzione pubblico-privato per la compensazione delle aree per le quali viene mantenuta la destinazione frantoi (P5-P6) deve essere sviluppata al fine di chiarire quali aree potranno essere cedute e a che titolo.

Si consiglia, per un confronto più immediato tra le norme vigenti e quelle proposte con la variante, di evidenziare (usando ad esempio l'impostazione BARRATO) le modifiche apportate alle norme agli art. 15, 24 e 27.

Nello specifico della cartografia:

1. nella nuova carta della Zonizzazione si richiede di aggiungere, per maggior completezza, il perimetro dell'area del parco e quello del SIC-ZPS IT4020021 "Medio Taro".

3 - RAPPORTO PRELIMINARE

L'iter di approvazione di questa variante segue l'art. 28 della LR n. 6/2005 "*Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del parco*" e conseguentemente in base al comma 2, la Valutazione preventiva di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) dovrà essere parte integrante della variante. Nella Val.S.A.T., come definita dall'art.5 della LR 20/2000 sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo.

Alla luce di quanto sopracitato il documento di Piano denominato *VAS-Rapporto preliminare* andrebbe adeguato specificando quali sono i miglioramenti attesi sotto i diversi punti di vista, in particolare quelli legati agli aspetti territoriali e ambientali, e quali gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la variante.

La proposta di Rapporto Preliminare allegata alla variante di Piano, andrebbe modificata adeguandola a quanto stabilito all'art.5 della LR 20/2000, provvedendo alla realizzazione della *Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale*. Si chiede di conseguenza di integrare/modificare il Rapporto con:

1. l'individuazione degli obiettivi generali di propria competenza (e dei relativi obiettivi specifici) che la variante di Piano intende raggiungere, rendendo in tal

modo di più chiara comprensione il campo di azione, la valutazione degli effetti, la verifica dell'efficacia degli stessi e il relativo monitoraggio;

2. essendo una variante migliorativa si chiede di specificare quali sono i miglioramenti attesi, sotto i diversi aspetti, in particolare quelli legati agli aspetti territoriali e ambientali, facendo un bilancio tra gli aspetti negativi e positivi ed esplicitando quali e quante sono le aree a compensazione: quanti habitat vengono ricreati e quanti eventualmente vengono persi.

È necessario valutare la coerenza delle scelte contenute nella variante proposta rispetto agli obiettivi del Piano (coerenza interna), nonché rispetto agli obiettivi dei piani potenzialmente interferiti dalla variante, come ad esempio il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA) (coerenza esterna).

A tal fine si consiglia la redazione, anche in forma schematica, di un elenco degli obiettivi della variante di piano, evidenziando per ciascuno di essi le azioni in dettaglio previste per il loro raggiungimento. Tale elenco di obiettivi-azioni potrebbe essere utilizzato per la redazione di matrici di valutazione degli impatti, e in particolare per la definizione del piano di monitoraggio.

Si ricorda, infine, che del Rapporto di Val.S.A.T. deve essere redatta la Sintesi non tecnica, al fine di rendere facilmente comprensibile gli esiti della Valutazione ambientale al pubblico.

Relativamente alla "Relazione di incidenza" al capitolo 8, si precisa che in base al DPR 120/2003 si debba intendere come "Studio d'incidenza". Quanto ai contenuti della matrice di valutazione 8.6.3 si chiede di orientare maggiormente le valutazioni all'incidenza su habitat e specie presenti nel formulario del sito, tenendo inoltre in considerazione le Misure di conservazione generali e specifiche e il Piano di Gestione del sito "Medio Taro".

Inoltre si richiede di approfondire il quadro conoscitivo in relazione alle specie ornitiche ospitate nei banchi di sabbia relativi alle attività produttive, sia in corso che sospese (es. proprietà Musi e Bellicchi). Analogo approfondimento è richiesto su habitat e specie eventualmente interessate dalle operazioni di smantellamento.

Si ribadisce la necessità di avere maggiori informazioni relative alle aree oggetto di compensazione evidenziandone le potenzialità naturalistiche (anche con documentazione fotografica) in relazione agli habitat ed alle specie presenti e potenziali.

Si invita a tener presente, ai fini della definizione dei principi su cui impostare le linee generali degli interventi di rinaturazione la direttiva dell'Autorità di Bacino del Po (Del. 8/2006) disponibile in rete all'indirizzo:

<http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home/Pianificazione/Direttivetecnicheeregolamenti/Direttivetecnicheperlassettoidrogeologico/docCatDefinizionedegliinterventidirinaturazione.337.1.10.1.1.html>

Un altro utile documento di riferimento è rappresentato dalle linee guida per il recupero ambientale dei siti interessati dalle attività estrattive in ambiente golenale di Po nel tratto che interessa le Province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/pubblicazioni/servizio-difesa-del-suolo-della-costa-e-bonifica/pubblicazioni>

Ritenuto di assumere le valutazioni tecniche puntuali espresse nell'ambito del gruppo di lavoro menzionato in premessa e sopra enunciate.

Visti:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 89 del 30/01/2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019";
- n. 270 del 29/02/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28/04/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto: "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'Anagrafe per la stazione appaltante";

Dato atto del parere allegato;

Ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.20/2000 e dell'art.28 della L.R. n.6/2005;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile, politiche ambientali e della montagna.

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di assumere le valutazioni tecniche sulla variante al Piano territoriale del parco del Taro, stazione Comacchio Centro storico espresse dal gruppo di lavoro costituito con propria deliberazione n.312/2001, così come riportate nella parte narrativa del presente atto, precisando che le stesse non condizionano eventuali riserve in merito ai contenuti del Piano territoriale che la Provincia adotterà e che potranno essere espresse dalla Regione nelle successive fasi del procedimento;

b) di trasmettere il presente atto all'Amministrazione Provinciale ai fini della conclusione della Conferenza di Pianificazione indetta dalla Provincia di Parma.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/213

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 202 del 27/02/2017

Seduta Num. 8

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi